



PROCURA DELLA REPUBBLICA
AOSTA

Prot. n. 235/2016

Aosta 16 febbraio 2016

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica

Ai Vice Procuratori Onorari

Al Personale Amministrativo

Alla Sezione di Polizia giudiziaria

Al Questore di Aosta

Al Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta

Al Comandante Regionale della Guardia di Finanza

Ai Comandanti delle Polizie Locali

Al Comandante del Corpo Forestale della Valle d'Aosta

e.p.c.

Al Procuratore Generale della Repubblica di Torino

Al Presidente del Tribunale di Aosta

Al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

Il Procuratore della Repubblica,

visti i Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, entrati in vigore il 6 febbraio 2016;

considerato che gli stessi pongono complessi problemi interpretativi meritevoli di futuri approfondimenti e comunque notevoli cambiamenti che coinvolgono non solo gli operatori giuridici ma anche i cittadini;

rilevata l'opportunità di evidenziare in modo sintetico le principali novità legislative per fornire alla Polizia Giudiziaria indicazioni operative

osserva e dispone

Il **D.Lgs n. 7/2016** elenca una serie di **reati** previsti dal codice penale che sono stati **abrogati** per i quali è innanzitutto importante identificarne correttamente i confini:

art. 485 c.p. - falsità in scrittura privata

art. 486 c.p. - falsità in foglio firmato in bianco – atto privato

- Da segnalare che sono state modificate numerose norme in tema di falso, anche informatico con abrogazione di tutte le fattispecie (uso, distruzione, ecc.) riguardanti le falsità in atti privati, con l'eccezione delle falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito.

art. 594 c.p. - ingiuria

art. 627 c.p. - sottrazione di cose comuni

art. 647 c.p. - appropriazione di cosa smarrita

- Con riferimento a tale reato, ricordo che laddove esista l'intrinseca possibilità di identificare il proprietario di un oggetto, come nel caso di assegni, titoli di credito, telefoni cellulari, si dovrà parlare di furto e non di appropriazione di cosa smarrita. Il non ravvisare l'ipotesi di furto fa venir meno anche la fattispecie di ricettazione, posto che l'art. 648 c.p. prevede tra i suoi elementi costitutivi il ricevere, occultare o intromettersi a tal fine, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Nel caso di

iniziale appropriazione di cosa smarrita, chi riceverà l'oggetto non potrà essere indagato per ricettazione.

art. 635 c.p. - danneggiamento non aggravato

- Per quanto riguarda il reato di danneggiamento, lo stesso è stato abrogato solo in relazione al comma 1, con la tecnica legislativa di rendere reato autonomo, tuttora penalmente perseguibile, il reato aggravato, ossia, a puro titolo di esempio - per ricordare i casi di più frequente applicazione - il danneggiamento con violenza o minaccia alla persona, ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico, il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede (come autovetture, motocicli, ecc.), ovvero il danneggiamento di edifici pubblici, destinati ad uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico artistico, o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ecc..

Poiché, come si è visto, la presenza o meno di quella che sino ad oggi era solo un'aggravante - da valutarsi attentamente in base ai criteri giurisprudenziali - influisce oggi sull'esistenza stessa del reato, appare particolarmente importante che nei primi atti di polizia giudiziaria vi sia una descrizione puntuale dei fatti, dei luoghi e delle circostanze.

I reati abrogati commessi a partire dal 6 febbraio 2016 non dovranno più essere segnalati alla Procura della Repubblica, a meno che non vi siano fondati dubbi interpretativi.

La Polizia Giudiziaria, cui il cittadino si rivolga per proporre querela con riferimento ad uno dei reati abrogati, dovrà dargli alcune doverose informazioni.

In particolare lo avviserà che potrebbe rivolgersi, con il patrocinio di un difensore, al Giudice civile ordinario per intentare una causa di risarcimento del danno, all'esito della quale il Giudice potrà condannare il convenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e, sussistendo il dolo, ad un'altra somma a titolo di sanzione pecuniaria civile, il cui provento sarà

devoluto a favore della Cassa delle ammende.

Lo avviserà altresì che a differenza del termine di tre mesi per proporre querela, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.1 c.c.).

Gli segnalerà altresì che chi intenta una causa civile di risarcimento dovrà pagare, al momento dell'iscrizione a ruolo della stessa, i diritti di cancelleria, secondo scaglioni con importi variabili in relazione alla somma richiesta.

Qualora il cittadino insista nel voler proporre querela, gli organi di Polizia giudiziaria potranno trasmettere gli atti a questa Procura annotando di aver già avvisato la parte che il reato è abrogato.

In tutti i casi di abrogazione di reato, la stessa opera con riferimento ai fatti commessi anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Pertanto, se il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e non è ancora stata esercitata l'azione penale, il P.M. ne chiederà l'archiviazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Anche il P.M., quale doverosa informazione al cittadino - che in tal modo verrà messo in grado di conoscere questo importante cambiamento normativo - dovrà notificare alla parte offesa di un reato abrogato la richiesta di archiviazione al GIP e fornirle, con l'avviso di cui si allega facsimile, le delucidazioni che sono state sopra indicate per la Polizia Giudiziaria (all.1).

Ricordo che, nel caso di reati di competenza del Giudice di Pace, va notificata alla parte offesa la stessa richiesta di archiviazione, mentre, nel caso di reati di competenza del Giudice ordinario, va notificato solo l'avviso che presso il proprio ufficio è depositata la richiesta di archiviazione e che la parte ha dieci giorni di tempo per presentare opposizione.

Se l'azione penale è stata esercitata, il Giudice, in ogni stato e grado del processo, dovrà dichiarare d'ufficio che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Anche il Giudice dell'Esecuzione revocherà la sentenza o il decreto penale

irrevocabili con la medesima motivazione.

Il **D.Lgs n. 8/2016** prevede tre gruppi di reati, depenalizzati, che non sono più ritenuti meritevoli di pena ma di sanzione amministrativa.

A) **L'art. 1 del D.Lgs** indica che non costituiscono più reato e sono soggetti alla sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, la cui ipotesi aggravata, se sanzionata con pena detentiva, dovrà ritenersi fattispecie autonoma di reato.

Questa **clausola generale di depenalizzazione** va meglio individuata con le seguenti precisazioni:

- **sono esclusi** tutti i reati previsti dal codice penale con l'eccezione delle sei fattispecie indicate nell'art. 2 del D.Lgs 8/2016 (artt. 527, 528 c.1 e c.2, 652, 661, 668 e 726) che verranno meglio trattate al punto B)
- **sono esclusi** i reati compresi nell'**elenco** allegato al decreto legislativo, che riguardano le seguenti **materie**: edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elettorale e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale, nonché la materia dell'immigrazione.

Pertanto, a puro titolo esemplificativo, sono depenalizzati e rientrano in questo primo gruppo i reati di:

- **guida senza patente** (art. 116 c. 15 D.Lgs 285/92) punito con la sola ammenda: restano penalmente rilevanti la guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio, punita con l'arresto fino ad un anno e la guida senza patente da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, punita con l'arresto da sei mesi a tre anni

- **interruzione volontaria della gravidanza da parte della donna** senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19 c. 2 L. 194/78)
- **contrabbando e violazioni doganali.**

B) **L'art. 2 del D.Lgs 8/2016** elenca i seguenti reati del codice penale che sono depenalizzati:

- Art. 527 c. 1 c.p. - atti osceni. E' invece divenuto reato autonomo il secondo comma: atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò derivi il pericolo che essi vi assistano
- Art. 528 c. 1 e c.2 c.p. - pubblicazioni oscene. E' invece divenuto reato autonomo il terzo comma per chi adopera qualsiasi mezzo di pubblicità per favorire la circolazione o il commercio di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni, ovvero da pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche che abbiano carattere di oscenità
- Art. 652 c.p. - rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulto o di un pubblico infortunio o comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato
- Art. 661 c.p. - abuso della credulità popolare
- Art. 668 c.p. - rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
- Art. 726 c.p. - atti contrari alla pubblica decenza.

C) **L'art. 3 del D.Lgs 8/2016** indica quali **altri casi di depenalizzazione** le seguenti norme tratte da diverse leggi speciali:

- violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici (artt. 8 c.1 e 11 R.D. 234/1931). Rimane un'ipotesi di reato in caso di reiterazione dell'illecito

- art. 171 quater della legge sul diritto d'autore relativo, tra l'altro, alla concessione in noleggio ovvero in uso, abusivamente ed a fini di lucro, di originali, copie o supporti di opere tutelate dal diritto d'autore lecitamente ottenuti (Legge 633/1941)
- omessa denuncia di beni confiscati della sedicente Repubblica Sociale Italiana
- mancato ripristino di contrassegni alterati o cancellati di nuove macchine utensili (Legge 1329/1965)
- installazione di impianti di carburante senza concessione (D.L. 745/1970)
- omesso versamento di ritenute previdenziali INPS sempreché l'importo non sia superiore a 10.000 euro annui, poiché in tal caso persiste la fattispecie di reato (Legge 638/1983)
- non osservanza di prescrizioni connesse alle autorizzazioni a coltivare piante da cui derivano sostanze stupefacenti per uso terapeutico (DPR 309/1990).

In base all'art. 8 del D.Lgs 8/2016 le disposizioni che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Alle stesse non potrà essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.

L'art. 9 del D.Lgs 8/2016 prevede che l'Autorità Giudiziaria disponga la trasmissione degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi all'Autorità Amministrativa competente, sempre che il reato non risulti prescritto o estinto per altra causa, soluzione all'evidenza più favorevole all'indagato o imputato.

Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, si prevede che la trasmissione degli atti sia disposta "direttamente dal Pubblico Ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato".


Premesso che il SICP non consente l'annotazione del trasferimento diretto degli atti da parte del Pubblico Ministero all'Autorità Amministrativa, e che quindi appare opportuno superare in qualche modo questo non semplice problema tecnico, la soluzione più coerente con le garanzie richieste dall'ordinamento giuridico, è quella di richiedere in ogni caso l'archiviazione del procedimento al GIP, soprattutto in considerazione dei margini di discrezionalità nell'interpretazione delle fattispecie depenalizzate, con richiesta di restituzione degli atti, al fine di provvedere alla trasmissione degli stessi all'Autorità Amministrativa. La stessa viene individuata dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo e generalmente coincide con quella competente ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni ora depenalizzate, come da prospetto allegato (all.2).

Quando l'azione penale è già stata esercitata sarà il Giudice, nel pronunciare sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a trasmettere gli atti all'Autorità Amministrativa.

Grazie per la collaborazione

Il Procuratore della Repubblica

dott.ssa Marilinda Mineccia



FAC SIMILE



PROCURA DELLA REPUBBLICA
AOSTA

Proc. penale n.

Persona offesa

Si informa che il reato per cui Lei ha proposto querela è stato abrogato e che pertanto potrà rivolgersi, con il patrocinio di un difensore, al Giudice civile ordinario per intentare una causa di risarcimento del danno, all'esito della quale il Giudice potrà condannare il convenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e, sussistendo il dolo, ad un'altra somma a titolo di sanzione pecuniaria civile (il cui provento sarà devoluto a favore della Cassa delle ammende).

Il termine per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.1 c.c.).

Per la causa civile di risarcimento è inoltre previsto il pagamento, al momento dell'iscrizione a ruolo della stessa, di diritti di cancelleria, secondo scaglioni con importi variabili in relazione alla somma richiesta.

Aosta

IL PUBBLICO MINISTERO

D. Lgs. 15.1.2016, n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67."

Individuazione dell'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative ex art. 7

Autorità amministrativa competente

Art. 1

Reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con esclusione dei reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, e di quelli compresi nell'elenco allegato alla norma, oltre ai reati di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Le Autorità competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse. In caso di mancata previsione è competente l'autorità amministrativa individuata ex art. 17 della L. 689/81: l'Ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie. Nelle materie di competenza della Regione e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad essa delegate, è competente il Presidente della Regione. (art. 7, comma 1, del D.Lgs. 8/16)

Art. 2

Reati previsti del codice penale

Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie. (art. 7, comma 2, del D.Lgs. 8/16)

- art. 527, c. 1 c.p. Atti osceni
- art. 528, c. 1 e 2 c.p. Pubblicazione e spettacoli osceni
- art. 652, c. 1 e 2 c.p. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulto
- art. 661, c. 1 c.p. Abuso della credulità popolare
- art. 668, c. 1, 2 e 3 c.p. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
- art. 726, c. 1 c.p. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Altri casi di depenalizzazione

- art. 11, c. 1, della L. 8.1.1931, n. 234
Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici
- art. 171-quater, c. 1, della L. 22.4.1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- art. 3 del D.Lgs. Lgt. 10.8.1945, n. 506
Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente Governo repubblicano
- art. 15, c. 2, della L. 28.11.1965, n. 1329
Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili
- art. 16, c. 4, del D.L. 26.10.1970, n. 745 convertito in L. 18.12.1970, n. 1034
Provvedimenti straordinari per la ripresa economica
- art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12.9.1983, n. 463 convertito in L. 11.11.1983, n. 638
Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini
- art. 28, comma 2, del D.P.R. 9.10.1990, n. 309
Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Il Ministero dello sviluppo economico.
(art. 7, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 8/16)

Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.
(art. 7, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 8/16)

Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.
(art. 7, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 8/16)

Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.
(art. 7, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 8/16)

L'Autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'art. 1 del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32.
(art. 7, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 8/16)

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
(art. 7, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 8/16)

Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.
(art. 7, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 8/16)